

Regolamento sulla istituzione e tenuta del Registro dei Professionisti Accreditati dalla Associazione "Il trust in Italia" (come modificato dal Consiglio Direttivo il 10 giugno 2011, il 16 ottobre 2012, il 14 dicembre 2012, l'11 febbraio 2015 e il 20 gennaio 2017)

**Art. 1. Il Registro dei Professionisti Accreditati.**

Il registro dei Professionisti Accreditati è l'elenco di coloro che hanno superato l'esame di ammissione, che rispettano le norme deontologiche degli iscritti al Registro e che adempiono gli obblighi annuali di aggiornamento permanente.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione elabora e rende noti i principi e le regole di deontologia professionale degli iscritti al Registro.

**Art. 2. L'esame di ammissione.**

L'esame di ammissione è bandito una volta l'anno entro la fine del mese di febbraio.

Possono partecipare all'esame coloro che sono abilitati ad esercitare in Italia:

- a) la professione di avvocato
- b) o la professione di dottore commercialista o esperto contabile
- c) o la professione di notaio

e coloro che esercitano in Italia la funzione di amministratore, dirigente o responsabile della funzione trust, da almeno tre anni, di società italiana che professionalmente svolge l'attività di trustee o di guardiano di trust interni.

Sono ammessi all'esame coloro i quali hanno ottenuto almeno 78 punti di aggiornamento permanente negli anni antecedenti a quello nel quale si svolgerà l'esame.

L'esame consiste in due prove scritte, una prova teorica di diritto straniero e una pratica di trust interno. Ciascuna prova ha la durata di quattro ore.

La commissione d'esame è formata da tre componenti nominati dal Consiglio direttivo dell'Associazione; essa valuta le prove scritte attribuendo i giudizi "insufficiente", "sufficiente", "buono", "ottimo".

L'esame è superato se entrambe le prove scritte ricevono valutazione non inferiore a "sufficiente".

Il Consiglio direttivo fissa annualmente la quota di ammissione all'esame e può emanare regolamenti per disciplinare specifici aspetti dell'esame di ammissione.

**Art. 3. L'aggiornamento permanente.**

Il Professionista Accreditato è cancellato dall'elenco se in un anno solare non consegue 26 punti di aggiornamento permanente, ma l'iscrizione è ripristinata qualora i punti siano conseguiti nell'anno solare successivo.

La cancellazione non ha luogo se il mancato conseguimento dipende da causa di forza maggiore.

I punti di aggiornamento permanente sono conseguiti come segue:

categoria A1:

- partecipazione a convegno o corso accreditato dall'Associazione: 1 punto per ciascuna ora o il diverso numero stabilito nella decisione di accreditamento;
- relazione a convegno o corso accreditato dall'Associazione: 2 punti;

categoria A2:

- pubblicazione di articolo in materia di trust: 2 punti;
- pubblicazione di monografia in materia di trust: 5 punti;

categoria B:

- patrocinio in controversia civile (giudiziale o stragiudiziale) o tributaria, difesa in procedimento penale attinenti trust: 2 punti;
- ricevimento di atto pubblico istitutivo di trust o autenticazione di scrittura privata istitutiva di trust: 2 punti;

- redazione di atto istitutivo di trust: 2 punti, cumulabili con la categoria precedente;
- svolgimento delle funzioni di trustee di un trust interno: 3 punti;
- svolgimento delle funzioni di guardiano di un trust interno: 2 punti;
- svolgimento delle funzioni di mediatore in controversia attinente un trust: 2 punti;
- svolgimento delle funzioni di arbitro in controversia attinente un trust: 2 punti.

I punti di categoria B non possono eccedere la metà dei punti richiesti.

Il Consiglio direttivo può emanare regolamenti per disciplinare specifici aspetti dell'aggiornamento permanente.

**Art. 4. Corso di aggiornamento gratuito.**

L'Associazione cura che una volta l'anno si svolga un corso di aggiornamento. Al corso possono partecipare gli iscritti al Registro e i soci dell'Associazione, questi ultimi nei limiti dei posti disponibili. Il corso è gratuito per i soci.

**Art. 5. La tenuta del Registro.**

Il Registro riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica, dello studio professionale o della società di appartenenza di ciascun Professionista Accreditato. Il Registro è accessibile dal sito Internet della associazione ed è liberamente consultabile.

La tenuta del Registro dei Professionisti Accreditati compete al Presidente dell'associazione. Egli provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio direttivo dell'Associazione entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dal Registro qualora, dopo avere convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato alle obbligazioni professionali o deontologiche degli iscritti al Registro.

Il Consiglio direttivo può emanare regolamenti per disciplinare specifici aspetti della tenuta del Registro.

**Art. 6. Disposizioni transitorie.**

Per l'esame che si terrà nel 2012 l'esame consiste nella sola prova pratica e il requisito dell'aggiornamento permanente è considerato soddisfatto dai chi ha conseguito il relativo punteggio nel quinquennio precedente.

Per l'esame che si terrà nel 2013 il requisito dell'aggiornamento permanente è considerato soddisfatto da chi ha conseguito il relativo punteggio nel quadriennio precedente.

"Il requisito dell'aggiornamento permanente per gli iscritti al registro nell'anno 2012 può essere adempiuto entro il 30 aprile 2013".